DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE

Art. 5

Agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate

La disposizione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si interpreta nel senso che non si considera destinazione a struttura produttiva diversa la locazione a terzi degli immobili strumentali per natura, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, costituenti un complesso immobiliare unitario polifunzionale destinato allo svolgimento di attivita' commerciale, a condizione che gli stessi vengano destinati allo svolgimento di attivita' d'impresa ai sensi dell'articolo 53 del citato testo unico.

Versione in vigore dal 19 agosto 2005, non più in vigore dal 18 ottobre 2005 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture
Estremi	Decreto-legge 17 agosto 2005, n. 163
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 2005

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-infrastrutture/art-5-agevolazioni-per-gli-investimenti-nelle-aree-svantaggiate/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it